

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

GIOVEDÌ 29 GENNAIO 1970

(39^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Aumento del fondo di dotazione del Banco di Sardegna » (929):

PRESIDENTE	Pag. 501, 504, 505
BOSSO	503, 504
CORRIAS Efsio, <i>relatore</i>	501, 504
FADA, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	503
PIRASTU	504

Discussione e rinvio:

« Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale ed artistico della città e del territorio di Assisi nonchè per conseguenti opere di interesse igienico e turistico » (1023) (*D'iniziativa dei deputati Giomo; Cattaneo Petrini Gianina; Simonacci*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	494, 498, 500, 501
ANDERLINI	496, 498, 500, 501

ANTONINI	Pag. 499
BOSCO, <i>ministro delle finanze</i>	497, 498, 499
BOSSO	494, 496
LI VIGNI	496
NENCIONI	499, 500, 501
TANTALO, <i>sottosegretario di Stato per le finanze</i>	498

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Albertini, Andò, Antonini, Belotti, Bosso, Buzio, Cerami, Cifarelli, Corrias Efsio, De Dominicis, De Luca, Fortunati, Li Vigni, Martinelli, Pirastu, Segnana, Soliano e Stefanelli.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Parri è sostituito dal senatore Anderlini.

Intervengono il ministro delle finanze Bosco e i sottosegretari di Stato per le finanze Tantalò e per il tesoro Fada.

B U Z I O , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa dei deputati Giomo; Cattaneo Petrini Giannina; e Simonacci: « Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi nonchè per conseguenti opere di interesse igienico e turistico » (1023) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Giomo; Cattaneo Petrini Giannina; e Simonacci: « Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi nonchè per conseguenti opere di interesse igienico e turistico », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Il disegno di legge in discussione è giunto a noi, dall'altro ramo del Parlamento, con l'etichetta dell'urgenza; senonchè proprio questa mattina è pervenuta, da parte della Presidenza della Commissione industria e commercio una richiesta di proroga per la emissione del parere. Noi, in via ordinaria, accettiamo sempre richieste del genere, soprattutto se si tratta di un prima richiesta di rinvio della discussione in attesa della emissione del parere della Commissione competente, ed io — come relatore, ma più come Presidente — non mi sento di proporre alla 5ª Commissione di superare tale richiesta.

Debbo però fare presente — e mi richiamo alla presunta innocenza del titolo — che oggetto di questo disegno di legge che è intitolato, con un certo candore, « interpretazione autentica » di una norma della legge 9 ottobre 1957, n. 976, è il trattamento fiscale riservato alle operazioni economiche e al reddito delle aziende che dal centro

storico — o da altre zone — del comune di Assisi si sono trasferite in altre zone dello stesso Comune — ritenute idonee anche dalla Soprintendenza ai monumenti — formando insediamenti industriali; trattamento riservato anche alle nuove iniziative che, allo scopo di dare una maggiore possibilità di reddito agli abitanti di quel Comune, sono sorte entro il periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, con la possibilità di lucrare il beneficio dell'esenzione da ogni onere erariale e accessori annessi, per un periodo di dieci anni.

L'interpretazione, estremamente lata, data alla formulazione — veramente infelice — della legge è stata tale per cui si è ritenuto che le aziende fossero esenti non solo dal pagamento delle imposte dirette e relative sovrimposte per dieci anni, ma anche dal pagamento delle imposte di trasferimenti e di produzione: e quindi oneri doganali, imposta generale sull'entrata, imposte di fabbricazione, imposte di produzione . . . :

B O S S O . . . e i diritti di prelievo!

PRESIDENTE, relatore. Di questo, in effetti, non si è parlato perchè il ricorso all'Autorità giudiziaria contro il Ministero delle finanze si è verificato quando quei diritti non erano stati ancora concepiti.

Quindi vi è in atto una situazione che ha dato luogo ad una sorta di distorsione nel movimento delle merci con riferimento alle iniziative nuove o vecchie — purchè trasferite nella zona non artistica — di quel Comune.

Si sono creati mangimifici, aziende di torrefazione; e mi limito soltanto a questi due settori di attività piuttosto vistosi. Insomma, secondo talune statistiche che ci dovranno essere meglio chiarite dal Ministero delle finanze — e io ora ne faccio formale richiesta —, nel territorio di Assisi ha luogo una attività di importazione e di trasformazione che chiamerò anomala e posso assicurare che questa parola è un vero eufemismo.

Secondo taluni conti, i quantitativi di caffè che colà sarebbero lavorati — perchè i colleghi abbiano una indicazione dirò che nel 1968 abbiamo importato complessivamente intorno al milione e 528 mila quintali di caffè — si sono avvicinati alla cifra di 50 mila quintali.

Altrettanto dicasi per quanto riguarda i mangimi alla cui base è il granturco, la cui importazione dalla zona esterna è colpita da un dazio comunitario di protezione che mi sembra sia di 22 lire il chilo: una sola ditta avrebbe importato in un anno circa 500 mila quintali di granturco. Si tratta, dunque, di operazioni che avvengono in misura tale per cui è da ritenere — con una stima molto affrettata — che ogni giorno siano concessi a questi operatori parecchi e parecchi milioni di lire di esenzioni.

L'Amministrazione pubblica, non appena si è resa conto dell'estrema latitudine che si dava all'interpretazione di questa legge — ripeto che si trattava di un testo veramente infelice del legislatore —, ha cercato di porvi rimedio e ha negato che anche per le imposte indirette ci fosse qualche agevolazione. Una tale presa di posizione dello Stato ha provocato una serie di ricorsi all'Autorità giudiziaria, approdati ai vari gradi di giudizio, finchè la Cassazione, con sentenza della prima sezione del 10 aprile 1968, n. 1079, ha riconosciuto nel caso particolare l'esenzione dal pagamento dell'IGE all'importazione, dell'imposta di conguaglio, del diritto per i servizi amministrativi, dell'imposta erariale di consumo sul caffè, il tutto per un importo di 2 miliardi e 649 milioni di lire. Debbo dire, per la verità, che la sentenza non è molto persuasiva, però ci troviamo di fronte ad una *res iudicata*, pertanto anche il criterio dell'interpretazione autentica si trova di fronte — a mio avviso — ad un ostacolo sul quale dobbiamo molto e a lungo riflettere.

L'interpretazione autentica, che il legislatore dovesse fare ora, chiarirebbe il significato di una norma preesistente e dovrebbe avere carattere vincolante ed efficacia retroattiva: ma personalmente non ritengo che possa incidere sul giudicato formatosi sotto l'impero della legge preesistente. Quindi, a

tale riguardo, si sarebbe tentati di pensarla come quella celebre canzone napoletana che mi sembra dica: « chi ha avuto, ha avuto, ha avuto; chi ha dato, ha dato, ha dato; scordammoce o' passato . . . ». Ma tutto ciò, in buona sostanza, sarebbe veramente poco serio. E ci troviamo quindi di fronte a un grande problema, che non è soltanto di carattere fiscale.

Il disegno di legge pervenuto dalla Camera dei deputati, all'articolo 2, dice chiaramente invece che la legge non ha effetto retroattivo — e quindi dà una specie di sanatoria —, ma non si accontenta soltanto di questo perchè aggiunge che, sino alla data della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, le esenzioni previste dall'articolo 15 della legge del 1957 si intendono riferite a tutte le imposte erariali, sia dirette che indirette, ai dazi iscritti nella tariffa doganale comune in vigore, ai prelievi comunitari previsti dai singoli regolamenti CEE istitutivi, alle imposte provinciali e comunali e relativa sovrimposta (*sic*). A questo punto debbo fare presente alla Commissione che, secondo un appunto favoriti dal Ministero delle finanze, « gli importi dei tributi doganali (compresi dazi e prelievi) riguardanti le merci di cui si prevede l'importazione entro il termine di scadenza della legge n. 976 del 9 ottobre 1957 dovrebbero aggirarsi presumibilmente intorno ai 25 miliardi di lire per il solo caffè e ai 60 miliardi per le altre merci ». Che cosa fare di fronte a tali cifre? Inoltre, debbo fare presente che andiamo incontro ad un periodo di chiusura dei nostri lavori parlamentari e, se noi per questi motivi lasciamo andare le cose così come sono, è evidente che la deformazione nei traffici, che è illustrata dalle cifre ora ricordate, proseguirà, il che significa che si continua ad arrecare danno allo Stato.

Oggi ci troviamo al 29 gennaio; se intervenisse una sospensione nella vita del Governo, non credo che prima di un mese potremmo tornare a parlare di questo provvedimento. Pertanto, in questo periodo, io proprio non so quanta merce ancora agevolata fiscalmente possa entrare in Assisi.

Per questi motivi io ho posto tali quesiti alla Commissione, anche perchè temo che, in qualunque modo si decida, non si riesca a tutelare come noi vorremmo e come forse sarebbe possibile l'interesse dello Stato.

Ringrazio il ministro Bosco che ha voluto in questa occasione assisterci con il suo consiglio e con la sua opinione. Inoltre tengo a precisare, prima di dare la parola a chi la vorrà richiedere, che il mio intervento, fatto come relatore, non esclude per questo la mia responsabilità di Presidente della Commissione finanze e tesoro del Senato.

L I V I G N I . Ritengo che non siamo in grado oggi di affrontare questo problema che ha una ampiezza notevole e dei risvolti di carattere morale, oltre che politico ed economico, enormi, che richiedono un ulteriore approfondimento.

Concordo con l'esposizione del Presidente e aggiungo che il problema — come lo stesso Presidente ha rilevato — è un problema di conoscenza di dati precisi e non da trattare « ad orecchio ». Quindi è opportuno, da questo punto di vista, avere una documentazione che permetta di avere una visione effettiva, completa del problema, anche perchè, da un sommario e personale esame, io credo che vengano coinvolti aspetti costituzionali a proposito della possibilità o meno di far scomparire tutto ciò che di negativo esiste indubbiamente nel provvedimento che stiamo discutendo; aspetti che richiedono, come ho già detto, un approfondimento notevole per il quale è necessario — inutile dirlo — un po' di tempo.

Mi rendo conto delle preoccupazioni del Presidente quando sottolinea che un ritardo può portare a delle conseguenze immediatamente negative, ma credo che, tutto sommato, poichè penso che lo spirito di tutti noi sia quello di difendere a fondo, in maniera completa, i diritti della collettività nazionale, un rinvio per approfondire meglio tutta una serie di questioni, in definitiva, ci permetta di agire con più coscienza e maggiore penetrazione nella realtà dei problemi.

B O S S O . Mi rendo conto del timore del Presidente di seguire una prassi diversa da

quella sempre seguita nei confronti di una Commissione che deve dare un suo parere preventivo, cosa che normalmente comporta un certo ritardo. Però ci troviamo di fronte ad una situazione che definire anomala è dire poco: noi ci troviamo di fronte ad una crisi di Governo quasi certa e quindi effettivamente abbiamo la certezza che, almeno per un mese, continueranno queste gravi evasioni — consentite dalla legge — con un moto progressivamente accelerato. Ritengo pertanto che sia nostro dovere varare il disegno di legge al più presto. Quanto alla preoccupazione del collega Li Vigni, penso che sia sempre possibile perfezionare le norme in questione. Mi pare che mentre la casa brucia occorra prima di tutto spegnere l'incendio, poi si discetterà di come rimetterla in sesto! Non si può mandare avanti una situazione di questo genere, a meno che non si fosse preventivamente d'accordo sulla soppressione dell'articolo 2; in questo caso sarebbe possibile recuperare quello che nel frattempo è stato sottratto all'Erario. Ma ritengo che, siccome questa ipotesi è resa dubbia dalle preoccupazioni circa il verdetto della Magistratura, sia nostro dovere sollecitare l'emissione del parere da parte della 9^a Commissione per concludere rapidamente la discussione del provvedimento.

A N D E R L I N I . La legge speciale per Assisi, che porta lo strano titolo che il Presidente ricordava, cioè « Provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale ed artistico della città e del territorio di Assisi nonchè per conseguenti opere di interesse igienico e turistico » (mi domando dove è andata a finire l'arte, dove è andato a finire il poverello di Assisi, colui cioè che fece dono di tutti i suoi beni, si vestì di un saio e andò in giro per il mondo a predicare la povertà), è servita a costituire un'isola di immunità fiscale territoriale. Non si tratta infatti di un punto franco, che è cosa assai diversa, perchè il punto franco ha una sua cintura all'esterno.

C'è da dire che il testo originario della legge era tale da poter consentire anche le interpretazioni più late che purtroppo si sono date. Al di là probabilmente delle

intenzioni del legislatore, siamo arrivati ad esenzioni pressochè totali da ogni forma di imposta diretta, indiretta, di prelievi addizionali comunali e provinciali, che hanno causato all'Erario, a quel che si dice (su questo vorremmo dei dati molto precisi), una perdita oscillante tra i 10 e i 20 miliardi, denaro che se fosse stato invece introitato avrebbe abbondantemente potuto servire per la salvaguardia del carattere storico, monumentale ed artistico della città e del territorio di Assisi nonchè per le conseguenti opere di interesse igienico e turistico.

Personalmente sono sempre stato contrario alla legge per Assisi. Adesso si pongono, secondo me, alcuni problemi. Innanzitutto credo che questa Commissione non possa rinunciare al diritto di essere perfettamente informata di come sono andate le cose e di qual è la dimensione della esenzione che è stata di fatto realizzata in questi ultimi anni. Le ditte che hanno particolarmente beneficiato delle norme sono note: Colussi, Zoovit Mignini, il gruppo dell'Ecuador, del quale mi pare facciano parte anche la Perugia e la Buitoni. Sottolineo pure che tra questi nomi c'è quello di una persona di cui si sono occupate recentemente le cronache per essere stata sorpresa con un assegno di 750 milioni mentre varcava la frontiera svizzera; un settimanale ne ha pubblicato in tutte lettere il cognome.

Vi sono però altri problemi: non si tratta infatti soltanto della interpretazione estensiva della legge e dei danni che ciò può aver provocato. Secondo alcune informazioni che ho avuto (sottopongo la questione all'attenzione del Ministro delle finanze: non ho i mezzi per accertare la veridicità o meno di certe affermazioni, ma esse possono fornire lo spunto per una seria indagine da parte della Guardia di finanza), ci sarebbero stati casi di merci, per esempio caffè e anche farine speciali, che non sarebbero nemmeno passate per Assisi e che tuttavia avrebbero goduto della esenzione fiscale prevista dalla legge speciale per questa città. Ora, la Guardia di finanza potrebbe, ad esempio, calcolare quanti chilowattora di energia hanno consumato le industrie impiantate in

Assisi, in un determinato periodo di tempo, in rapporto alla quantità di materie che le stesse industrie dicono di aver lavorato. Da questo rapporto si potrebbe vedere se le materie sono entrate nelle industrie e se sono state lavorate oppure se sono solo passate per Assisi o addirittura non vi sono passate affatto. Pare che la ditta Zoovit Mignini abbia immagazzinato fuori Assisi, in località Candela in provincia di Foggia, ingenti quantitativi di grassi, affidandoli a persona di fiducia, che sono stati importati in Italia in esenzione, sulla base della legge per Assisi, ma che per Assisi non sono mai transitati. Ecco l'indicazione che fornisco perchè la prossima volta ci si dica come stanno veramente le cose.

Un'altra questione sulla quale abbiamo bisogno di parlare con chiarezza è questa. Ci sono alcune banche che hanno concesso delle fidejussioni relative alle imposte che si ritiene debbano essere pagate e che gli interessati sostengono invece di non dover pagare. Sembra però che alcune di tali fidejussioni siano da lungo tempo scadute e che la Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette non abbia tenuto conto di questi elementi.

Ora, poichè ci troveremo di fronte a degli autentici pirati, i quali hanno approfittato della interpretazione estensiva della legge per lucrare ai danni dell'Erario parecchi miliardi, dobbiamo accertare come stanno esattamente le cose. Abbiamo il sacrosanto dovere, perlomeno in questo settore, di far rispettare in pieno la legislazione vigente e di dare, nei limiti del possibile, anche un esempio.

B O S C O, *ministro delle finanze*. La ringrazio, signor Presidente, di avermi dato la possibilità di intervenire su un provvedimento che a mio avviso è di grande importanza, non solo e non tanto per il volume delle cifre che sono in gioco quanto soprattutto per i suoi aspetti di carattere generale, perchè, come è stato rilevato, si è creata un'oasi di esenzione in una parte del territorio nazionale che contrasta col principio costituzionale della unità e indivisibilità della Repubblica.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)39^a SEDUTA (29 gennaio 1970)

Devo innanzitutto far presente, in relazione agli accenni fatti dal senatore Anderlini, che l'Amministrazione finanziaria è stata quanto mai guardinga nella interpretazione della legge; la Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, uno dei reparti più importanti del Ministero delle finanze, è stata particolarmente severa nei riguardi delle ditte che hanno cercato di allargare l'interpretazione della legge. Devo aggiungere che l'Amministrazione non può, naturalmente, non rispondere quando viene convenuta davanti ai magistrati per sentir dichiarare la nullità di accertamenti e riscossioni di imposte. L'Amministrazione è stata sempre severa, non ha mai accondisceso a nessuna transazione, a nessun accordo per liquidare in modo bonario le vertenze pendenti con le ditte; e l'importanza di questo disegno di legge, che a parere del Governo dovrebbe essere costituito dal solo articolo 1, consiste nell'influire sui giudizi pendenti. Il Presidente ha citato la *res iudicata*, la quale credo si riferisca a una causa che riguarda la restituzione di pochi milioni. Ma sono pendenti diversi procedimenti, dei quali uno riguarda il rimborso di 35 milioni già riscossi dal Ministero delle finanze, un altro di 32 milioni...

PRESIDENTE, *relatore*. La causa si riferisce ad una società Colussi.

BOSCO, *ministro delle finanze*. Non ho i nomi. Sono pendenti, dicevo, giudizi per centinaia e centinaia di milioni richiesti in restituzione dalle ditte, le quali li hanno già versati all'Erario. Ciò prova che l'Amministrazione finanziaria ha fatto sempre il suo dovere nel cercare di colpire il più possibile gli abusi derivanti dalla legge che è stata citata sia dal Presidente che dal senatore Anderlini.

Il Governo ha ritenuto che si dovesse mettere un freno a questi abusi. Pertanto aveva presentato, come ho detto poc'anzi, un emendamento alla proposta del deputato Giomo, che diceva: « La sfera di applicazione dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, deve intendersi riferita ai seguenti tributi, afferenti il reddito prodotto dalle

imprese artigiane o industriali che hanno istituito i loro impianti a norma del predetto articolo... ».

Senonchè la Camera dei deputati vi ha aggiunto l'articolo 2, il quale ha un'influenza notevolissima anche per il passato. Infatti, il problema della *res iudicata* si risolve da sè, osservando il giudicato per la causa alla quale si riferisce; ma per i giudizi pendenti non c'è dubbio che la legge interpretativa ha efficacia retroattiva. Quindi il Governo è favorevole al testo originariamente proposto. Ovviamente, se il Parlamento dovesse ratificare definitivamente anche l'articolo 2 del disegno di legge in esame, il Governo non potrebbe sottrarsi all'osservanza della legge, ma devo dichiarare che l'articolo 2 contiene principi contrastanti con gli interessi dello Stato e in modo particolare con quelli dell'Erario.

PRESIDENTE, *relatore*. Lei, come sempre, onorevole Ministro, è stato chiaro e inequivoco nelle sue espressioni.

ANDERLINI. Molto bene, signor Ministro.

TANTALO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Poichè ho seguito alla Camera dei deputati l'intero iter del provvedimento, desidero ricordare che la posizione del Governo, come peraltro risulta chiaramente dal testo stenografico, è stata, lo ha ricordato l'onorevole Ministro, rigida e intransigente su questo punto. Anzi, abbiamo sostenuto una corretta ma estremamente dura battaglia parlamentare anche in sede di esame di articolo 1, in quanto colleghi di varie parti politiche tendevano, attraverso degli emendamenti, ad allargare un'interpretazione che, d'altra parte, si riferisce ad una circolare ministeriale del 1964. Peraltro, dopo aver varato il primo articolo, ci siamo trovati dinanzi ad un emendamento, firmato da deputati di tutte le parti politiche, nei confronti del quale c'è stata una votazione unanime di cui non si è potuto che prendere atto.

I dati che ha citato l'onorevole Ministro sono stati a suo tempo forniti dagli uffici

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)39^a SEDUTA (29 gennaio 1970)

ai deputati in sede di Sottocommissione, in quanto nell'altro ramo del Parlamento il provvedimento è stato deliberato da un Comitato ristretto nominato dalla 6^a Commissione, Comitato che si è occupato dettagliatamente del problema, attrezzandosi con alcuni elementi che possono essere certamente integrati, perfezionati, precisati, ma che non spostano la situazione di particolare delicatezza, se non vogliamo parlare di gravità, che si è creata ad Assisi e che è stata giustamente messa in luce da diversi colleghi. Comunque, vi è un dato di fatto pacifico, che è doveroso sottolineare: dinanzi a una sentenza della Cassazione, il Ministero delle finanze, nonostante vari tipi di resistenza, si è venuto a trovare in una condizione obbligata, dalla quale vorrebbe uscire proprio attraverso l'articolo 1 del disegno di legge in discussione; articolo 1 che lascia impregiudicata qualsiasi interpretazione sulla retroattività e che al più può provocare altre azioni giudiziarie. La sanatoria largamente estensiva dell'articolo 2, invece, chiude evidentemente ogni possibilità di difesa per il Ministero delle finanze nei confronti di eventuali iniziative giudiziarie. Oggi, come è stato ricordato dal Presidente e sottolineato dal Ministro, per la sola IGE i calcoli degli uffici sono per un mancato gettito che si aggira sui 15 milioni al giorno per ogni macchina torrefattrice: ce ne sono in funzione cinque perchè pare che una si sia fermata. La semplice approvazione dell'articolo 1 lascerebbe invece impregiudicate eventuali iniziative dinanzi alla Magistratura, per cui avremmo una qualche possibilità di uscita; mentre l'articolo 2 impedisce all'Amministrazione ogni e qualsiasi difesa di fronte all'Autorità giudiziaria. Resta fermo che la urgenza del provvedimento è scontata. Però, evidentemente, a questo punto è meglio avere una buona legge fra 10-15 giorni che una legge non buona subito.

N E N C I O N I. Avevo chiesto alla cortesia del Ministro di voler informare la Commissione circa la protesta comunitaria per i prelievi.

B O S C O, ministro delle finanze. Non c'è dubbio che esistono anche aspetti di

distorsione della concorrenza in questo campo, perchè quando vi è una esenzione completa, i produttori che si servono delle materie prime manipolate in una determinata parte del nostro territorio godono di un vantaggio rispetto agli altri. Quindi, anche dal punto di vista comunitario la nostra situazione è grave.

A N T O N I N I. A me sembra che si debba essere d'accordo sulla proposta di attendere il parere della Commissione industria e commercio. Soprattutto mi sembra necessario conoscere altri elementi, perchè la situazione è abbastanza grave: siamo in un ginepraio dal quale occorre uscire. D'altro canto, anche la decisione che dobbiamo adottare è molto importante, perchè si tratterebbe di modificare quanto ha già deciso la Camera dei deputati in ordine all'articolo 2, che sarebbe in contrasto con l'articolo 1. Perciò, sono dell'avviso che prima di arrivare alla soluzione del problema sia bene procurarci tutti gli elementi in grado di impedirci di sbagliare un'altra volta.

Certo, un rinvio di 15-20 giorni della approvazione del provvedimento comporterebbe una ulteriore perdita di altri miliardi, perchè questi corsari intensificherebbero durante tale periodo la torrefazione del caffè fino ad ammorbare l'aria della città del poverello di Assisi, come peraltro già si può constatare passando di là. Credo però che, in una valutazione obiettiva del problema, dovremmo considerare anche le conseguenze che potrà determinare una decisione, che ha valore retroattivo, nei confronti di quei piccoli imprenditori che non hanno messo affatto le mani su questa torta e che, anzi, hanno sviluppato un'attività di insediamento operaio con sacrifici e che ben scarsi benefici hanno tratto dall'articolo 15 della legge speciale per Assisi. Anche questa è una valutazione che dovremmo fare sulla base degli elementi che il Ministero delle finanze ci fornirà, così da essere in grado di emettere un giudizio obiettivo.

N E N C I O N I. Faccio una piccola osservazione. Ci troviamo, si dice, di fronte all'esigenza di celerità ma dimentichiamo che questa legge è del 1957, che pertanto i

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

39ª SEDUTA (29 gennaio 1970)

suoi effetti deleteri datano da allora, e che soltanto nel 1969 ci si è posti il grosso problema. Ad ogni modo vi è da un lato l'esigenza di una sollecita approvazione del disegno di legge in esame, almeno nella parte che ha formato oggetto dell'emendamento governativo alla Camera dei deputati, e dall'altro il grosso problema che, lasciando le cose come sono, continuerebbe lo stato di legale illegalità. Non ci dovremmo preoccupare, a mio avviso, dei giudizi in corso; dobbiamo invece preoccuparci di stabilire una disciplina che eviti per l'avvenire tale stato di legale illegalità, questa terra di nessuno più che punto franco. Infatti abbiamo notizie sicure che sono pervenute nel territorio di Assisi materie sottoposte a imposte erariali, dazi doganali e ai famosi prelievi, in maniera enormemente superiore alle capacità delle industrie ivi installate; materie che sono state poi esportate — diciamo così, trattandosi di terra di nessuno — in tutto il territorio nazionale.

Vi è, dunque, l'esigenza di risolvere questo problema con celerità, naturalmente dopo aver acquisito tutte le informazioni necessarie e tenendo conto anche di quanto con diplomazia riservatezza non ha voluto dire il Ministro, perchè c'è una pesante, pesantissima protesta da parte comunitaria pervenuta al Ministero degli esteri e da questi trasmessa al Ministero delle finanze, in cui, lontano dai termini aulici e dalla consueta morbidezza, si adoperano espressioni piuttosto pesanti che avrei voluto ci fossero riportate dal Ministro.

In questa situazione dobbiamo tener presente che, se non sbaglio, questi prelievi, a norma dell'articolo 189 del Trattato istitutivo della Comunità, avrebbero dovuto essere corrisposti, e che, comunque, dovrà essere corrisposto alla Comunità quanto è stato acquisito illegalmente sotto tale titolo. È una grossa, pesante questione, che involge delle valutazioni giuridiche sì, ma anche e soprattutto di carattere morale. Mi sono riletto la relazione dell'onorevole Ermini al disegno di legge a suo tempo presentato: è un inno; si parla di Assisi, del Poverello...

P R E S I D E N T E , *relatore*. L'elevatezza d'animo e la buona fede dell'onorevole Ermini sono assolutamente fuori discussione.

N E N C I O N I . Per carità: ho letto molto volentieri questa esaltazione.

A N D E R L I N I . C'è anche un « libro bianco » che illustra i vantaggi della legge per Assisi: lo ha redatto un suo collega di partito, onorevole Presidente, illustre avvocato e uomo di Governo.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Non lo sapevo e gradirei averne una copia.

N E N C I O N I . È un « libro bianco » che mette in evidenza tutti i vantaggi della legge. Cioè, quando già avevano assaggiato i pranzi luculliani consentiti da questa legge, è nato il « libro bianco » perchè tutti ci convinciamo della necessità di mantenere la situazione di illegalità.

Dunque questa situazione bisogna disciplinarla celermente in modo che l'Erario non sia frodato; anche perchè si parla di giudizi in corso, onorevoli colleghi, e per questo dico che non se ne deve tener conto. Se è vero, come è vero, che sono necessari accertamenti precisi, è altrettanto vero che tutte quelle esenzioni non sono servite per far funzionare questi impianti industriali, ed è altresì vero che certe merci non hanno nemmeno visto la zona di Assisi ma sono andate per tutta Italia. C'è dunque una situazione di frode che comunque deve essere perseguita accertando certe situazioni e disciplinandole in modo da evitare, per il passato e per l'avvenire, altre evasioni. In definitiva, dobbiamo tendere ad una interpretazione veramente autentica della legge, con tutte le sue implicazioni.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Come avevo detto all'inizio di seduta (e come, del resto, l'intervento del ministro Bosco ha sottolineato), la materia che stiamo trattando è molto delicata. Mi permetto pertanto di fare una proposta alla Commissione, di chiedere cioè all'Amministrazione finanziaria che

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

39ª SEDUTA (29 gennaio 1970)

nel più breve tempo possibile — vorrei dire un giorno o due — ci faccia pervenire quella documentazione che ha fornito anche all'altro ramo del Parlamento, in modo che tutti i commissari ne possano prendere visione. Nel frattempo, poichè ci possiamo muovere su altri piani, io chiederei informazioni al Governo sul cenno fatto dal senatore Anderlini in merito a fidejussioni che sarebbero state fate scadere; ora perchè questo avvenga è necessario il consenso dell'Amministrazione finanziaria...

A N D E R L I N I . Su questo punto posso fornire al sottosegretario Tantalo una documentazione estremamente precisa: non so sino a che punto essa corrisponda a verità e pertanto chiedo che lo si accerti.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Se il collega Anderlini volesse avere la fiducia che ha nell'onorevole Sottosegretario anche nei confronti del Presidente della Commissione...

A N D E R L I N I . Sarà mia premura farla pervenire anche a lei, signor Presidente.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Debbo porre un secondo quesito: è possibile avere un elenco delle partite in sospeso? Non interessano tanto le cifre che ha portato il senatore Anderlini, quanto quelle di cui è detto in un documento che mi ha fatto pervenire il collega Nencioni, cifre che sono veramente cospicue e che confermerebbero, in sostanza, quanto ho dichiarato all'inizio sulla scorta di un appunto ministeriale.

Riprenderemo poi il discorso, anche se, nella mia veste di relatore, debbo dire che sono rimasto colpito dalla tesi del ministro Bosco circa l'articolo 1, vale a dire che giudicherà il magistrato che cosa si debba fare per il passato.

N E N C I O N I . Sarebbe opportuno, forse, che la Commissione venisse a conoscenza anche della protesta comunitaria per la violazione dell'articolo 189.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Chiedo scusa, è stata una mia dimenticanza. Effettivamente, il signor Mansholt, in sede comunitaria, ha elevato protesta al Governo italiano — protesta a mio giudizio quanto mai fondata — sostenendo che, se anche in linea subordinata l'Amministrazione finanziaria italiana desiderasse mantenere questo stato di cose, resterebbe chiaro che all'Amministrazione comunitaria — in base a determinate norme che non starò a precisare — sarebbero ugualmente dovuti i diritti di prelievo; cosa che — ed ecco un altro quesito da porci — verrebbe ad addossare al bilancio dello Stato un cospicuo onere del quale bisognerebbe, almeno, vedere dove sta la copertura. Quindi anche a questo proposito sarebbe opportuno che il Governo mettesse a disposizione della Commissione i documenti relativi a quella protesta comunitaria.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Aumento del fondo di dotazione del Banco di Sardegna » (929)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del fondo di dotazione del Banco di Sardegna ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

C O R R I A S , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il titolo stesso del provvedimento è chiaramente indicativo del contenuto del disegno di legge, presentato dal Ministro del tesoro: si tratta dell'aumento del fondo di dotazione del Banco di Sardegna per un valore complessivo — indicato nell'articolo 1 — di due miliardi.

La storia di questo disegno di legge ha praticamente inizio con una istanza proposta dal Banco di Sardegna nel 1966, istanza

che fu prodotta alla Direzione generale del tesoro e alla Regione contemporaneamente, chiedendo alla prima, come appunto dice il provvedimento, l'assegnazione dei due miliardi e alla Regione l'apporto di un miliardo.

Nei bilanci di previsione del Tesoro per il 1967, 1968 e 1969, al capitolo « Fondo speciale destinato a fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso », era stata inserita una postilla che diceva: « Aumento del fondo di dotazione del Banco di Sardegna ». Ma fino ad oggi il conferimento non era stato regolato con l'approvazione di apposite norme.

Le ragioni che hanno mosso il Banco di Sardegna a presentare la sua istanza sono molteplici. La prima è l'inadeguatezza del fondo di dotazione.

Il Banco è sorto nel 1955, in attuazione delle norme del titolo II della legge 11 aprile 1953, n. 298, ma ha avuto sin dall'inizio un fondo di dotazione indubbiamente sproporzionato alle competenze che la legge gli attribuiva. Si pensi infatti che tale fondo era di soli 710 milioni, una cifra certo inadeguata anche se il Banco aveva facoltà operative ridotte rispetto a quelle di altri istituti di credito di diritto pubblico meridionali, quali il Banco di Sicilia e il Banco di Napoli.

Nonostante queste remore, il Banco poteva dal 1955 sviluppare grandemente, in quei settori nei quali era legittimato ad operare, tutte le sue attività, pervenendo in un solo decennio a richiamare alla sua rete operativa quasi il 50 per cento di tutto il risparmio affluito alle banche operanti nell'Isola e ad erogare circa il 45 per cento di tutto il credito bancario. Tuttavia il Banco doveva forzatamente rimanere assente nei settori per i quali non aveva avuto competenze e nei quali potevano invece operare altri istituti.

Occorre dunque assolutamente raggiungere determinati fini; ed a questo tende la proposta di aumento del fondo di dotazione.

Uno scopo fondamentale è quello di poter realizzare un più favorevole equilibrio aziendale, tenendo conto del fatto che dal 1955 al 1965, mentre le attività dell'Istituto

risultavano aumentate (di 8 volte i depositi e i conti correnti, di 9,1 volte gli impieghi creditizi), i fondi patrimoniali risultavano per contro cresciuti soltanto di 2,9 volte. Inoltre, mentre i fondi patrimoniali rappresentavano per il Banco l'1,70 per cento dei depositi e dei conti correnti, per l'insieme delle aziende di credito questi risultavano eguali al 2,96 per cento: uno scarto che ha certamente influito nello sviluppo dell'attività del Banco, anche in considerazione degli altri compiti che gli sono stati affidati successivamente.

È vero che nel 1968 è intervenuta la legge n. 50, con cui sono stati adottati i noti provvedimenti di carattere generale di assegnazione di apporti statali a favore dei tre Banchi meridionali (di Napoli, di Sicilia e di Sardegna), oltre che dei tre istituti meridionali di credito industriale (ISVEIMER, IRFIS, CIS). Ma tale legge ha assegnato al Banco di Sardegna un conferimento di soli 10 miliardi, mentre al Banco di Napoli ed a quello di Sicilia ha attribuito un conferimento di 50 miliardi. Questo conferimento, che pure ha risolto qualche problema, lascia tuttavia ancora insolte molte questioni, principalmente quella del credito fondiario, del credito per le opere pubbliche e per gli impianti di pubblica utilità e quella del credito agrario e delle operazioni a lungo e medio termine.

Vi è inoltre da tener presente che il Banco partecipa in istituti ed enti operanti per l'economia dell'Isola ed ha dovuto recentemente elevare la partecipazione nel Credito industriale sardo e nella Finanziaria della rinascita.

Questi sono i motivi che, seppure esposti sinteticamente, mi inducono a pregare la Commissione di approvare il disegno di legge perchè il Banco possa avvicinare le sue strutture a quelle degli altri istituti di credito di diritto pubblico meridionali ed insieme assicurare all'economia dell'Isola, ai fini delle trasformazioni in atto e dello sviluppo indetti dal Piano di rinascita, dagli interventi in genere per il Mezzogiorno e dall'azione della Regione, strumenti operativi in grado di coprire, direttamente o mediamente, con idonei interventi e pienezza

di effetti, una parte quanto più possibile ampia delle necessità di credito.

Per consentire l'acquisizione dell'apporto di 2 miliardi è stato già appositamente integrato lo statuto del Banco, con l'introduzione nell'articolo 3 di un ultimo comma che recita: « Il fondo di dotazione potrà essere aumentato da eventuali conferimenti dello Stato, della Regione autonoma della Sardegna, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sardegna e di altri enti pubblici ». Se il disegno di legge verrà approvato, lo statuto dovrà essere ulteriormente modificato in relazione alle disposizioni del disegno di legge stesso che comportano l'integrazione del Consiglio di amministrazione e la remunerazione del conferimento del Tesoro, ciò che mi pare sia stato fatto recentemente anche per altri istituti per i quali si è ugualmente approvato un aumento del fondo di dotazione.

Concludo rinnovando l'invito alla Commissione ad approvare senza indugio il disegno di legge.

P I R A S T U . Sono in gran parte d'accordo con la relazione del collega Corrias. Qui non si tratta evidentemente di fare un discorso sulla politica creditizia che il Banco ha svolto in Sardegna, politica sulla quale ci possono essere da parte del settore che rappresento delle riserve e anche dei rilievi critici. Non è questa la sede per considerazioni di questo tipo. Noi siamo naturalmente favorevoli a che le disponibilità del Banco di Sardegna siano aumentate.

La situazione nel settore dell'agricoltura è attualmente gravissima in Sardegna ed è caratterizzata da una intensa ripresa della emigrazione, che aveva invece avuto un arresto per uno o due anni. È necessario quindi l'apporto di investimenti, l'apporto di credito, ed il Banco di Sardegna deve essere posto in condizioni di svolgere un'azione efficace, anche secondo le linee che sono state indicate dal collega Corrias.

Devo aggiungere che uno dei motivi per i quali siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge è che il Banco di Sardegna è uno degli istituti che investe tutte

le sue disponibilità nell'Isola (non è come il Credito fondiario sardo che non capisco perchè mantenga ancora questa denominazione dato che in Sardegna agisce pochissimo), partecipando anche ad istituti di carattere regionale.

Siamo dunque favorevoli a questo ulteriore conferimento di 2 miliardi che si aggiungono ai 10 che sono stati ricordati. Dobbiamo però rilevare che nei confronti di altri istituti, che agivano certo in un territorio più vasto ed avevano dinanzi problemi forse più complessi, l'apporto statale è stato notevolmente superiore.

Un punto che suscita in me delle perplessità (e non mi convince il fatto che in casi analoghi si sia proceduto nello stesso modo) si riferisce all'articolo 2. Attualmente nel Consiglio di amministrazione del Banco vi è già una rappresentanza del Ministero del tesoro, in quanto vi sono, se non vado errato, tre consiglieri che sono designati dal Comitato del credito. Penso che l'introduzione di un nuovo rappresentante del Ministero alteri un po' l'equilibrio dello stesso Consiglio. Pertanto noi voteremo contro l'articolo 2, anche se questa nostra opposizione non significa opposizione al disegno di legge, che anzi riteniamo vada sollecitamente approvato.

B O S S O . Desidero solo un chiarimento per quanto riguarda il conferimento statale di 10 miliardi disposto con la legge 31 gennaio 1968, n. 50. Nella relazione scritta che accompagna il disegno di legge in esame si afferma che tale conferimento ha risolto parzialmente le esigenze di un migliore assetto del bilancio. A quale titolo è stato stabilito il conferimento? Si tratta, forse, di un aumento del fondo di dotazione? E come è stato impiegato?

F A D A , sottosegretario di Stato per il tesoro. I 10 miliardi di quel conferimento erano destinati all'aumento del fondo di dotazione. Da un punto di vista tecnico, però, siccome si trattava di un provvedimento generale, si è usata la dizione non già di aumento del fondo di dotazione quanto di conferimento, altrimenti si sarebbe complicata la

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

39ª SEDUTA (29 gennaio 1970)

procedura per gli altri istituti. Nel caso in esame, però, trattandosi di un provvedimento *ad hoc* per il Banco di Sardegna, si è potuto parlare più specificatamente di fondo di dotazione.

B O S S O . In definitiva, il fondo di dotazione del Banco di Sardegna è costituito di 710 milioni più 10 miliardi più 2.

F A D A , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* In sostanza sì.

P R E S I D E N T E . Ho qui sotto gli occhi la legge 31 gennaio 1968, n. 50, che reca come titolo: « Aumento del fondo di dotazione del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia, del Banco di Sardegna, dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS ». All'articolo 1 si stabilisce che saranno destinati al Banco di Sardegna 10 miliardi di lire e si fissano anche i tempi di assegnazione. All'articolo 2 si precisa che la somma conferita ai sensi dell'articolo precedente è destinata in tutto o in parte ad aumento dei rispettivi capitali di fondazione e fondi di dotazione secondo quanto sarà disposto con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Le eventuali somme residue saranno destinate ad appositi fondi di riserva speciale, a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi dei rispettivi statuti.

B O S S O . Occorrerebbe controllare se tali rischi si sono verificati.

P R E S I D E N T E . È evidente che questa locuzione è estremamente ampia, perchè può permettere di conferire i mezzi al patrimonio, ai fondi di dotazione (che sono fondi con speciale destinazione di utilizzo: credito fondiario, edilizio, eccetera); ma si stabilisce anche che, ove non si ritenga di mandarli ad aumento dei capitali di fondazione e dei fondi speciali, i mezzi serviranno a creare un fondo di riserva a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate. Dunque c'è anche un ripiano di perdite subite. Per maggiori no-

tizie bisognerebbe chiedere al relatore come sono stati praticamente impiegati questi 10 miliardi.

C O R R I A S , *relatore.* Il conferimento dei 10 miliardi è stato posto a destinazioni varie con questo tassativo vincolo di impiego: 4.290 milioni al fondo di dotazione; 5.710 milioni vincolati a costituzione di un fondo di riserva speciale a copertura dei rischi delle operazioni effettuate. L'intero importo doveva essere obbligatoriamente investito in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in obbligazioni del Credito in correlazione a finanziamenti dello Stato; il che è stato fatto.

B O S S O . Grazie, sono soddisfatto.

F A D A , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Una breve dichiarazione per concordare con quanto è stato detto dal relatore e per aggiungere che anche gli altri istituti non hanno affatto investito in riserve i rispettivi conferimenti. A questo punto mi resta solo da proporre una modifica tecnica all'articolo 4. In sostanza, il Governo propone il seguente articolo sostitutivo:

Art. 4.

L'onere relativo all'esercizio 1968 sarà fronteggiato a carico del fondo speciale iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio, all'uopo intendendosi prorogato il termine di utilizzazione delle suddette disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

L'onere relativo agli anni finanziari 1969 e 1970 sarà fronteggiato mediante corrispondente riduzione dei fondi speciali iscritti al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Ciò detto, ringrazio e, naturalmente, sollecito l'approvazione del disegno di legge

al fine di incrementare e ristrutturare la situazione del Banco di Sardegna.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato a conferire la somma di lire 2 miliardi ad aumento del fondo di dotazione del Banco di Sardegna.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1968 al 1972.

(È approvato).

Art. 2.

Il consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna è integrato con un funzionario direttivo del Ministero del tesoro, nominato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

(È approvato).

Art. 3.

Con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, sarà provveduto ad adeguare lo statuto del Banco di Sardegna e

verranno determinati i criteri per la ripartizione degli utili netti annuali risultanti dal bilancio, nonchè la misura del dividendo da attribuire ai conferimenti al fondo di dotazione dell'istituto.

(È approvato).

Art. 4.

L'onere relativo all'esercizio 1968 sarà fronteggiato a carico del fondo speciale iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

L'onere relativo agli anni finanziari 1969 e 1970 sarà fronteggiato mediante corrispondente riduzione dei fondi speciali iscritti al capitolo n. 5381 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Governo ha proposto un emendamento, sostitutivo dell'intero articolo, di cui è già stata data lettura. Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,40.